ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE E DEI DATTILOGRAFI

# Art. 35

## Decorrenza delle promozioni

Le promozioni alle qualifiche superiori a quella di cancelliere e segretario di seconda classe sono conferite, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici, dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di decreto ministeriale che bandisce lo scrutinio o l'esame. Le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di seconda classe sono conferite con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui i funzionari compiono la prescritta anzianita' di servizio.

Versione in vigore dal 13 novembre 1960, non più in vigore dal 11 agosto 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi |
| Estremi | Legge 23 ottobre 1960, n. 1196 |
| Titolo | II — Concorso, periodo di prova e svolgimento delle carriere del personale di cancelleria e segreteria |
| Capo | III — Disposizioni generali sulle promozioni |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1960 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-personale-delle-cancellerie-e-segreterie-giudiziarie/art-35-decorrenza-delle-promozioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it